

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5075

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RIVOLTA, TORTOLI, FRAU, ALEFFI, AMATO, BAIAMONTE, BERTUCCI, VINCENZO BIANCHI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CESARO, COLLAVINI, DEODATO, d'IPPOLITO, DIVELLA, FILOCAMO, FRATTA PASINI, GAGLIARDI, GASTALDI, GAZZILLI, GIANNATTASIO, GIUDICE, GUIDI, LO JUCCO, LORUSSO, MAIOLO, MAMMOLA, MANCUSO, MARTINO, MARTUSCIELLO, MARZANO, MASIERO, MISURACA, NICCOLINI, PALMIZIO, PAROLI, PILO, PIVA, PRESTIGIACOMO, RADICE, REBUFFA, RIVELLI, ROSSETTO, ROSSO, RUSSO, SANTORI, SCAJOLA, SCALTRITTI, SCARPA BONAZZA BUORA, STRADELLA, TABORELLI, TARADASH, TARDITI, URBANI, VALDUCCI**

Riforma della cooperazione allo sviluppo

*Presentata il 7 luglio 1998*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si va ad aggiungere ad altre numerose iniziative simili di parlamentari che mirano a riformare la politica italiana di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, facenti parte dell'intero arco costituzionale, nonché ad un disegno di legge presentato dal Governo. Ciò sta a significare l'estrema importanza ed interesse che

questo argomento desta in tutte le forze politiche.

Anche noi siamo arrivati alla conclusione che sia necessario svincolare dal Ministero degli affari esteri un'agenzia od organismo o dipartimento che possa meglio adempiere alle sue funzioni di *trait-d'union* tra l'ambito politico e quello tecnico.

L'esigenza che si è colta, nel formulare la presente proposta di legge, è stata quella espressa da Giorgio Barba Navaretti e Riccardo Faini in *Nuove prospettive per la cooperazione allo sviluppo*: quella di conciliare coordinamento ed autonomia. Non sono concetti facilmente assimilabili, anzi diremmo che è più facile trovarli contrapposti. Per questo motivo riteniamo che ci siano momenti in cui per forza di cose uno prevale sull'altro.

*Coordinamento*: è un principio fondamentale da rispettare ogni qualvolta in un'azione siano coinvolti più soggetti, e quando si tratta di cooperazione allo sviluppo i soggetti sono veramente numerosi.

Si è stabilito di destinare il ruolo di « capo commessa », anche se il vocabolo non è molto felice, al Ministero degli affari esteri, che a nostro parere deve svolgere il ruolo di primo attore in ogni caso in cui un'azione ha il suo svolgimento al di fuori dei confini nazionali. Per quanto concerne due forme particolari di aiuto pubblico allo sviluppo (APS), vale a dire:

a) la partecipazione alle attività, al capitale ed alla relativa ricostituzione di banche e di fondi di sviluppo;

b) le iniziative di cooperazione a credito di aiuto, finora gestite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (che presenta al Parlamento apposite relazioni);

la presente proposta di legge, per i motivi espressi nel periodo precedente, continua ad attribuire il ruolo di proponente al Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al Ministro degli affari esteri, o ad un suo delegato, spetta nell'ambito degli organismi internazionali di cui l'Italia è Paese membro, concorrere a definire dove, quanto e cosa destinare alla cooperazione allo sviluppo. Ed in questo caso coordinamento significa che chi siede al tavolo delle trattative per l'Italia deve conoscere quali sono i beni, i prodotti od i servizi che creerebbero meno difficoltà al nostro Paese se fossero destinati alla cooperazione allo sviluppo. Per

fare un esempio grossolano, ma esplicito: se la Confagricoltura segnalasse al Governo che è prevista una forte eccedenza di latte prodotto dagli allevatori italiani, invece di dover pagare salate multe all'Unione europea, si potrebbe convertire questo latte eccedente in prodotti di più lunga conservazione (ad esempio latte polverizzato) da destinare alla cooperazione allo sviluppo. Questa forma di cooperazione allo sviluppo è definita nel testo sopra citato « egoistica »; noi preferiremmo definirla « utilitaristica intelligente ». Non si tratta di destinare alla cooperazione merci scadenti, o materiali obsoleti. Lo scopo invece è quello di non distruggere ciò che per noi rappresenta un *surplus*, ma che in molti Paesi meno fortunati potrebbe significare la differenza tra la vita e la morte. Inoltre, in molti casi i costi delle forniture ai Paesi in via di sviluppo (PVS) sarebbero limitati alla eventuale trasformazione ed al trasporto. Vengono in mente le massicce distruzioni di prodotti ortofrutticoli (pomodori ed agrumi) che furono effettuate negli anni passati a causa di sovrapproduzioni.

Ai sopracitati principi ne vogliamo aggiungere un altro, che troppo spesso è mancato in questo delicato settore: l'assunzione di responsabilità di ogni soggetto coinvolto nelle varie fasi del ciclo del progetto, dalla sua ideazione alla sua completa realizzazione, responsabilità che deve essere chiaramente definita e facilmente identificabile.

Al Ministro degli affari esteri spetta, su indicazione delle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento, tracciare un programma pluriennale italiano di APS che abbia un nucleo di continuità nei confronti di quei Paesi che tutte le forze politiche individuano come destinatari. Il Ministro degli affari esteri definisce il dove, insieme al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce il quanto, insieme ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e per le politiche agricole definisce il cosa destinare all'APS. Ulteriore momento di coordinamento si ha nell'ambito del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, al quale

sono chiamati rappresentanti dei Ministeri interessati alla cooperazione allo sviluppo.

*Autonomia:* la fase più delicata della cooperazione allo sviluppo è quella dell'assegnazione degli incarichi. A nostro avviso non è conveniente normare specificatamente tutti i passaggi da effettuare (ne sono stati calcolati fino a 37). Per questo motivo riteniamo che all'Agenzia debba essere affidato il compito di trovare la soluzione migliore, caso per caso, per poter procedere alle assegnazioni nel modo più corretto e trasparente possibile. Nello stesso spirito, un ufficio apposito dell'Agenzia provvederà a gestire tutti i passaggi amministrativi relativi agli aiuti finanziari. L'Agenzia sarebbe comunque sottoposta al controllo *ex ante* ed *ex post* sia del comitato consultivo, che rappresenta le categorie ed i settori interessati, sia del consiglio di amministrazione, organo politico. Il controllo rappresenta, in tutto il processo, un possibile, ma indispensabile « collo di bottiglia », che deve servire a soppesare le decisioni, non a sospenderle.

A nostro parere non ci possiamo nemmeno nascondere dietro ad un paravento di ipocrisia che vorrebbe che la nostra cooperazione allo sviluppo fosse semplicemente dettata da slanci umanitari e da *pietas* cristiana. Non ce lo possiamo permettere. Il termine « globalizzazione », del quale ormai si abusa per giustificare le situazioni più disparate, in questo caso non è citato « a vanvera ». L'azione di cooperazione potrebbe anche rivelarsi propedeutica ad una penetrazione commerciale. Qualora questa situazione non fosse sfruttata dall'Italia, troverebbe sicuramente altri Stati interessati a farlo. Per questo scopo, e cioè per una valutazione delle occasioni commerciali che possono derivare da una iniziativa di cooperazione allo sviluppo, la presente proposta di legge prevede il coinvolgimento del Ministero per il commercio con l'estero e dell'Istituto per il commercio estero (ICE).

La presente proposta di legge è divisa in tre capi.

Il capo I reca i principi generali ai quali si deve ispirare la cooperazione allo sviluppo italiana.

All'articolo 1 evitiamo di enunciare una volta di più i principi di solidarietà internazionale ai quali l'Italia, Paese membro di queste organizzazioni, si ispira in forza degli statuti delle organizzazioni stesse. Affermiamo invece che l'Italia non deve limitarsi a « partecipare » all'APS, ma deve anche essere protagonista di una sua azione autonoma.

L'articolo 2 riporta gli indirizzi generali ai quali si deve attenere la cooperazione allo sviluppo, con particolare riguardo all'azione autonoma italiana.

Il coordinamento interministeriale forma l'oggetto dell'articolo 3. È il punto cruciale. Un efficace coordinamento porta ad una corretta gestione delle risorse e ad evitare che prodotti soprattutto alimentari siano distrutti quando in altre parti del mondo potrebbero risolvere situazioni tragiche.

Il controllo parlamentare, di cui si tratta all'articolo 4, viene effettuato non tramite la costituzione di una Commissione *ad hoc*, che riteniamo superflua, ma con l'operato delle competenti Commissioni parlamentari, alle quali spetta inoltre fornire al Ministro degli affari esteri indicazioni *bipartizan* sui Paesi destinatari dell'APS.

Il capo II tratta della programmazione delle attività di APS, e prevede, come la maggior parte dei progetti di legge già presentati, la costituzione di un soggetto esterno al Ministero degli affari esteri, dotato di elevata competenza tecnica, che funga, per abusare di un concetto dei nostri tempi, da « cabina di regia ».

L'Agenzia deve coordinare sul piano operativo tutte le azioni di APS, fornendo agli organi di controllo politico (Ministero degli affari esteri, competenti Commissioni parlamentari, consiglio di amministrazione) e di controllo tecnico (comitato consultivo), tutte le informazioni necessarie. Ulteriore sua funzione è quella di costituire una interfaccia tra le iniziative di APS ed i singoli, o le collettività interessate a partecipare alle iniziative. Infine, l'Agenzia ha l'incarico di valutare in prima battuta le iniziative di cooperazione decantate, fornendo pareri sulla loro compati-

bilità con i programmi nazionali e sulla loro efficacia.

Tra gli organi dell'Agenzia meritano particolare attenzione il consiglio di amministrazione (articolo 8), soggetto meramente politico, composto da rappresentanti dei Ministeri coinvolti nella cooperazione allo sviluppo, responsabili della corretta ed efficace applicazione dei programmi nazionali, ed il comitato consultivo, che costituisce il tramite tra le categorie ed i settori interessati ed il soggetto che si occupa dei processi di assegnazione delle iniziative, cioè l'Agenzia.

Il capo III completa la presente proposta di legge, definendo i soggetti abilitati a svolgere attività di APS per conto dell'Italia.

Il proliferare di organizzazioni non governative che si occupano di cooperazione allo sviluppo registrato negli ultimi anni fa intendere che l'Italia è un Paese in cui il concetto di solidarietà è fortemente pre-

sente. L'esiguo numero di volontari internazionali regolarmente registrati (235 alla fine del 1996) indica il contrario. La presente proposta di legge intende favorire al massimo i soggetti che intendono partecipare all'APS così come stabilito dal programma nazionale, tenere in considerazione eventuali progetti interessanti e contribuire in percentuali variabili ad iniziative di cooperazione decentrata. Per quanto riguarda il fenomeno del volontariato, devono essere fatti tutti i passi necessari affinché chi sia effettivamente mosso da sentimenti di solidarietà abbia davanti a sé una autostrada, e non un percorso continuamente ostacolato da timbri, documenti, protocolli e scartafacci vari. Viceversa deve essere emarginato chi intravede in azioni di volontariato mezzi da poter sfruttare per ottenere agevolazioni di qualsiasi genere, senza peraltro offrire un contributo valido.

## PROPOSTA DI LEGGE

### CAPO I.

#### PRINCÌPI GENERALI

##### ART. 1.

*(Finalità).*

1. L'Italia attua la cooperazione allo sviluppo:

*a)* contribuendo e partecipando alle iniziative degli organismi internazionali di cui è parte, adoperandosi nelle sedi in cui sono decise le azioni affinché oltre ai principi generali propri degli organismi internazionali siano perseguiti gli obiettivi stabiliti al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

*b)* in piena autonomia, in attuazione delle linee direttrici della politica estera italiana, attraverso l'Agenzia centrale per l'aiuto pubblico allo sviluppo, di seguito denominata « Agenzia », le organizzazioni non governative (ONG), singole e consorziate, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), i volontari internazionali, nonché attraverso progetti di iniziative proposti attraverso la cooperazione decentrata svolta dagli enti locali, ovvero regioni, province e comuni, e dalle associazioni.

2. La politica italiana di aiuto pubblico allo sviluppo, di seguito denominato « APS », si rivolge ai Paesi in via di sviluppo, di seguito indicati con la sigla « PVS », ed ai Paesi ad economia di transizione, di seguito denominati « PET » e, nel rispetto dei principi enunciati dagli organismi internazionali sul tema della cooperazione allo sviluppo, persegue i seguenti obiettivi:

*a)* lo sviluppo endogeno dei Paesi ai quali è rivolta, al fine di permettere loro una sempre maggiore capacità di autos-

stentamento nelle componenti socio-economiche essenziali, soprattutto alimentari e di prima necessità;

b) la certezza che gli aiuti giungano agli effettivi destinatari attraverso una mirata distribuzione diretta;

c) l'attenta sorveglianza dell'attuazione delle operazioni di APS, affinché non possano costituire elemento di speculazione;

d) definire una linea strategica principale nell'APS che possa continuare nel tempo indipendentemente dalle forze politiche che compongono il Governo, individuata attraverso l'azione concertata tra maggioranza e opposizione.

3. Gli stanziamenti per l'APS non possono essere utilizzati in via diretta od indiretta per finanziare attività di carattere militare.

#### ART. 2.

##### *(Indirizzi).*

1. Gli indirizzi generali dell'APS sono definiti ogni anno con proiezione triennale dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Il Parlamento approva entro il 30 settembre gli indirizzi generali.

2. Gli indirizzi generali precisano:

a) i PVS destinatari, con i rispettivi importi suddivisi tra APS derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad azioni decise dagli organismi internazionali ed APS derivanti da azioni autonome italiane, questi ultimi secondo una lista che preveda priorità di intervento;

b) il dettaglio dei prodotti e dei servizi destinati ai PVS, con i rispettivi fornitori eventualmente già definiti e con gli importi delle forniture;

c) i risultati conseguiti negli ultimi tre anni e la proiezione per i tre anni successivi.

3. L'APS realizzata in piena autonomia ai sensi della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1, può seguire due direzioni distinte:

*a*) fornitura di beni e servizi a credito agevolato che possano permettere ai PVS di accrescere la propria capacità di autosostentamento, secondo quanto stabilito alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 1;

*b*) fornitura di beni e servizi a credito agevolato ai PET, con l'obiettivo di favorire ed accelerare il processo in corso.

4. Ogni anno entro il 30 marzo il Ministro degli affari esteri presenta al Parlamento una relazione sulla politica di APS e sullo stato di attuazione e sugli esiti delle attività finanziate con le risorse dell'APS. La relazione deve determinare e motivare le risorse da attribuire in sede di legge finanziaria, per il triennio successivo, all'APS italiano, con riferimento alle diverse componenti che fanno carico al bilancio dello Stato ed in particolare:

*a*) alla partecipazione alle attività, al capitale ed alla relativa ricostituzione di banche e di fondi di sviluppo;

*b*) al finanziamento italiano alle organizzazioni internazionali per l'attuazione degli accordi;

*c*) alle iniziative di cooperazione a credito di aiuto;

*d*) alle iniziative di cooperazione a dono.

5. La relazione di cui al comma 4 è approvata dal Parlamento con votazione sotto forma di risoluzione, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

### ART. 3.

*(Coordinamento interministeriale).*

1. Il Ministro degli affari esteri ha il compito di coordinarsi con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programma-

zione economica, del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche agricole, al fine di avere una chiara situazione dello stato delle risorse italiane da poter destinare all'APS:

*a)* in previsione delle riunioni delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è Stato membro, convocate per la ripartizione delle quote di APS spettanti ai singoli Paesi;

*b)* in previsione delle riunioni delle banche e fondi di sviluppo a cui l'Italia partecipa;

*c)* per la preparazione del programma annuale di intervento da sottoporre al Consiglio dei ministri, al fine di consentire la pianificazione degli indirizzi generali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2;

*d)* per la presentazione della relazione al Parlamento entro il 30 marzo di ogni anno, di cui al comma 4 dell'articolo 2;

*e)* per la programmazione degli APS di cui alla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 2.

2. Il Ministro degli affari esteri ha altresì il compito di coordinarsi con i Ministri dell'interno e della difesa nel caso in cui l'Italia debba intervenire in una nazione straniera per il verificarsi di situazioni di emergenza conseguenti a catastrofi naturali, guerre, carestie, epidemie ed ogni altro evento di eccezionale gravità.

#### ART. 4.

*(Controllo parlamentare).*

1. La funzione di controllo politico sugli APS è svolta dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che potranno intervenire in adempimento ai loro compiti in qualsiasi fase, sia in Italia che nei Paesi destinatari dell'APS.

2. Le Commissioni di cui al comma 1 evidenziano le eventuali necessità per garantire all'APS l'adeguato funzionamento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che propongono eventuali iniziative.

3. Particolari funzioni delle Commissioni di cui al comma 1 sono:

a) formulare al Ministro degli affari esteri gli orientamenti verso quei PVS nei confronti dei quali si ritengono opportune iniziative di APS ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, in pieno accordo tra maggioranza ed opposizione, per far sì che gli indirizzi generali dell'APS dell'Italia possano avere una continuità nel tempo e non essere soggetti ad interessi legati alle forze politiche di maggioranza;

b) esprimere pareri sugli indirizzi generali del Governo di cui al comma 1 dell'articolo 2;

c) esprimere pareri sulla relazione del Ministro degli affari esteri di cui al comma 4 dell'articolo 2;

d) effettuare controlli *ex ante* ed *ex post* sulle iniziative di APS.

## CAPO II.

### PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI APS

#### ART. 5.

*(Agenzia centrale per l'aiuto pubblico  
allo sviluppo).*

1. La preparazione delle attività di APS è affidata all'Agenzia, ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, in piena autonomia amministrativa e contabile.

2. L'Agenzia coordina sul piano esecutivo tutte le attività riguardanti l'APS, avviando tutti i procedimenti conseguenti all'applicazione delle iniziative stabilite dagli indirizzi generali di cui al comma 2 del-

l'articolo 2. In particolare essa ha il compito di:

a) predisporre nei dettagli il piano di intervento per ogni singolo Paese, elaborato secondo i modelli adottati dalle strutture per la cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea, anche nel caso di un'azione di APS in piena autonomia ai sensi di quanto stabilito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1;

b) curare la trasmissione del piano di interventi dettagliato presso i presidenti delle regioni, che a loro volta provvedono alla pubblicazione dello stesso presso gli organismi interessati;

c) stabilire le procedure per l'assegnazione di incarichi, di contratti e di forniture da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 8, tenendo conto della peculiarità di ogni azione di APS, e privilegiando per quanto possibile l'aggiudicazione tramite gare d'appalto, soprattutto per quanto riguarda i produttori, le ONG e ONLUS italiani;

d) dopo aver identificato le ONG e le ONLUS concorrenti all'assegnazione di un incarico, fornire al comitato consultivo di cui all'articolo 11, informazioni sulla presenza delle organizzazioni nei Paesi destinatari dell'intervento, sulla competenza settoriale, sulla capacità di coinvolgimento di *partner* italiani o locali e sulla capacità di autofinanziamento;

e) curare i rapporti con l'ente esecutore al quale è stato assegnato l'incarico, controllando la correttezza dell'esecuzione nelle varie fasi ed il rispetto degli impegni presi;

f) valutare la capacità delle iniziative di raggiungere gli obiettivi prefissati, allo scopo di effettuare eventuali correzioni o trarre insegnamenti da applicare nel corso di successive iniziative;

g) relazionare sui risultati raggiunti, sull'opportunità di prosecuzione dell'intervento o di attuazione di iniziative simili in

altri Paesi, con l'evidenziazione dei possibili riflessi sociali, culturali, occupazionali, economici e commerciali conseguenti all'azione di APS;

h) effettuare la valutazione delle iniziative di cooperazione decentrata che le sono sottoposte, in relazione alla loro compatibilità con il programma nazionale ed alla loro efficacia.

3. L'Agenzia ha altresì il compito di costituire un archivio informatico aggiornato contenente le schede-Paese. Oltre ai dati socio-economici, le schede-Paese devono contenere tutte le azioni di APS svolte dall'Italia, sia come Stato membro di organizzazioni internazionali, sia in piena autonomia, sia con azioni di cooperazione decentrata.

4. L'Agenzia organizza corsi di formazione permanente per organismi privati e pubblici e per i volontari internazionali che intendano partecipare alla realizzazione dei progetti di APS.

#### ART. 6.

*(Organi dell'Agenzia).*

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il direttore generale;
- d) il comitato consultivo;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

#### ART. 7.

*(Presidente).*

1. Il presidente dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, tra persone di elevata competenza ed esperienza almeno decennale in materia di cooperazione con i PVS. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato solo per una volta. Il trattamento economico spett-

tante è stabilito dal Ministro degli affari esteri con apposito decreto, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. Il presidente svolge le seguenti funzioni:

a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato consultivo;

c) sovrintende all'attività generale dell'Agenzia.

#### ART. 8.

##### *(Consiglio di amministrazione).*

1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è composto dal presidente e da sei membri, così designati:

a) uno dal Ministro degli affari esteri, che assume la carica di vicepresidente;

b) uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

c) uno dal Ministro del commercio con l'estero;

d) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

e) uno dal Ministro per le politiche agricole;

f) un rappresentante delle regioni.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo per una volta. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con ogni altro incarico di membro del consiglio di amministrazione di enti pubblici o di società commerciali o di incarico di qualsiasi genere presso soggetti partecipanti all'APS sotto qualsivoglia forma.

3. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza e sono valide in presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

4. Il consiglio di amministrazione assolve alle seguenti funzioni:

*a)* determina l'organizzazione e l'articolazione funzionale dell'Agenzia, approvandone i bilanci, deliberandone lo statuto, adottandone i regolamenti organici del personale dipendente e quello di contabilità, adeguandosi ai principi di cui al titolo I del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

*b)* nomina il direttore generale;

*c)* approva le modifiche all'organizzazione ed all'organico dell'Agenzia in funzione delle esigenze emergenti, su proposta del direttore generale e previo parere del comitato consultivo;

*d)* delibera le nomine dei dirigenti su proposta del direttore generale, previo parere del comitato consultivo;

*e)* garantisce che le attività dell'Agenzia corrispondano agli indirizzi generali del Governo;

*f)* delibera sui criteri di assegnazione stabiliti per ogni singola azione di APS, su una relazione presentata dal direttore generale e previo parere del comitato consultivo;

*g)* delibera l'assegnazione delle iniziative di APS, su una relazione motivata del direttore generale e previo parere del comitato consultivo;

*h)* delibera i massimali del trattamento economico previsto per i volontari internazionali, su proposta del direttore generale, previo parere del comitato consultivo;

*i)* delibera l'invio di delegazioni presso gli organismi internazionali di cui l'Italia è parte o di missioni di controllo sulle attività di APS nei Paesi beneficiari, previa comunicazione ai Presidenti delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

l) delibera sulle percentuali di contributo da destinare ad iniziative di cooperazione decentrata, su una relazione motivata del direttore generale e previo parere del comitato consultivo;

m) delibera in merito ad ogni questione che il presidente ritenga opportuno sottoporre alla sua attenzione.

#### ART. 9.

*(Collegio dei revisori dei conti).*

1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia è composto da tre membri iscritti all'albo dei revisori dei conti e nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso dura in carica tre anni e non è rieleggibile.

2. Il collegio dei revisori dei conti:

a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa;

b) redige una relazione sul rendiconto consuntivo e riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione;

c) può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione su richiesta dello stesso.

3. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Il patrocinio per le cause legali è esercitato dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

#### ART. 10.

*(Direttore generale).*

1. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto con bando di concorso tra

persone di elevata e comprovata competenza ed esperienza almeno quinquennale in materia di cooperazione allo sviluppo; dura in carica cinque anni, rinnovabili. Il direttore generale, se scelto tra dipendenti pubblici, è collocato fuori del ruolo organico dell'amministrazione di provenienza.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato; esso è incompatibile con qualsiasi altro incarico.

3. Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dal consiglio di amministrazione e non deve superare l'indennità spettante e prevista dal contratto dei dirigenti generali.

4. Il direttore generale assolve alle seguenti funzioni:

a) sovrintende all'attività dell'Agenzia e ne è responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione;

b) predispone gli atti da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;

c) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione consultiva e con facoltà di iniziativa e proposta;

d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

e) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'Agenzia che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione e non sia riservato ad altro organo.

#### ART. 11.

##### *(Comitato consultivo).*

1. Il comitato consultivo è composto dal presidente dell'Agenzia e da undici membri in rappresentanza dei settori strategicamente coinvolti nel campo della cooperazione allo sviluppo. Le funzioni di presidente sono svolte dal presidente dell'Agenzia.

2. I membri del comitato consultivo durano in carica tre anni e sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su

proposta delle seguenti associazioni o settori interessati:

- a)* Confcommercio;
- b)* Confartigianato;
- c)* Confagricoltura;
- d)* Confindustria;
- e)* Confapi;
- f)* Unioncamere;
- g)* ONG e ONLUS;
- h)* volontariato;
- i)* Mediocredito centrale;
- l)* un rappresentante dell'Istituto per il commercio estero (ICE);
- m)* un rappresentante dei comuni.

3. La carica di membro del comitato consultivo è incompatibile con quella di dipendente dell'Agenzia.

4. Le deliberazioni del comitato consultivo sono prese a maggioranza e sono valide in presenza della maggioranza dei membri in carica.

5. Il comitato consultivo elegge al suo interno un vicepresidente che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

6. Il comitato consultivo collabora alla definizione degli indirizzi generali del piano annuale di APS, fornendo con continuità al Ministro degli affari esteri informazioni, su segnalazione dei rispettivi settori interessati, in merito a beni, servizi o strumenti potenzialmente destinabili all'APS. Il comitato consultivo esprime pareri obbligatori su:

- a)* gli indirizzi generali del piano annuale di APS prima che essi siano sottoposti all'esame del Parlamento, considerando separatamente il ruolo svolto dall'Italia nei programmi degli organismi internazionali di cui essa è parte e le iniziative di cooperazione programmate dal Governo in piena autonomia ai sensi della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1;

b) la correttezza delle procedure di assegnazione delle iniziative e delle procedure che gli sono sottoposte dal direttore dell'Agenzia prima della loro trasmissione al consiglio di amministrazione;

c) l'idoneità dei partecipanti alle gare d'appalto;

d) i massimali del trattamento economico previsto per i volontari su proposta del direttore generale;

e) il grado di compatibilità delle proposte di iniziative di cooperazione decentrata con il programma di APS e sulla loro efficacia;

f) gli argomenti che il presidente ritenga opportuno sottoporre al comitato.

7. Il comitato consultivo può avvalersi della collaborazione del personale dell'Agenzia su specifici argomenti in elaborazione, chiamandolo a partecipare ai propri lavori.

#### ART. 12.

##### *(Personale dipendente).*

1. L'organico dell'Agenzia è composto dal personale dislocato nella sede centrale e nelle sue delegazioni estere; il rapporto di lavoro dei dipendenti è disciplinato dai contratti collettivi del comparto degli enti pubblici non economici. Per le materie non disciplinate da tali contratti si applica il regolamento del personale di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a).

2. Il trattamento economico accessorio per servizi svolti nelle delegazioni estere è deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale. L'ammontare di tale trattamento non può essere inferiore al 75 per cento di quanto percepito per i corrispondenti livelli del personale del Ministero degli affari esteri, secondo le tabelle di equiparazione vigenti. L'indennità di servizio all'estero è esclusa dalla contribuzione previdenziale ed assistenziale, ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

3. Il rapporto di lavoro del personale di nazionalità estera assunto localmente per le esigenze delle unità tecniche locali è disciplinato dalle norme e dagli usi locali.

4. Il rapporto di lavoro con le ONG, le ONLUS ed i volontari internazionali è regolato sulla base di un contratto collettivo di diritto privato, soggetto a valutazioni periodiche tenuto conto dei parametri dell'Unione europea.

### CAPO III.

## ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI APS

### ART. 13.

*(Soggetti abilitati).*

1. Possono svolgere attività di APS per conto dell'Italia i seguenti soggetti:

a) ONG e ONLUS che abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale, senza perseguire finalità di lucro, né direttamente, né indirettamente;

b) volontari internazionali che si impegnino a svolgere il loro servizio nell'ambito delle iniziative di APS programmate;

c) persone fisiche o giuridiche del Paese a cui è destinato l'APS che, dopo aver definito con o tramite l'Agenzia le modalità del loro ruolo all'interno dell'iniziativa ed aver seguito eventuali corsi tecnici *in loco* o in Italia, si impegnino per il bene del loro Paese a far sì che l'iniziativa di APS raggiunga gli obiettivi prefissati;

d) nell'ambito della cooperazione decentrata, quei soggetti che promuovono ed eseguono azioni di APS che sono state preventivamente sottoposte al vaglio dell'Agenzia ed hanno da questa ottenuto giudizio positivo.

## ART. 14.

(ONG e ONLUS).

1. Le ONG e le ONLUS che operano nel campo della cooperazione con i PVS possono proporre iniziative di APS che:

a) rientrino nel programma annuale previsto per l'APS, nel qual caso l'Agenzia provvede al controllo di fattibilità delle stesse iniziative ed alla loro rispondenza agli obiettivi del programma. Il direttore generale presenta al consiglio di amministrazione una relazione con le valutazioni sull'iniziativa proposta previo parere del comitato consultivo. Nel caso di valutazione positiva, ovvero se l'iniziativa si rivela fattibile e risponde completamente al programma annuale previsto per l'APS, il proponente gode di un contributo pari al 100 per cento dei costi totali;

b) rientrino parzialmente nel programma annuale previsto, nel qual caso, dopo la procedura di cui alla lettera a), il consiglio di amministrazione delibera un contributo non superiore al 50 per cento dei costi totali, su proposta del direttore generale, previo parere del comitato consultivo;

c) non rientrino nel programma annuale previsto, nel qual caso tali programmi forniscono un elemento di valutazione per gli indirizzi dell'anno successivo.

2. Per poter accedere ai benefici previsti dal comma 1 le ONG e le ONLUS operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere costituite ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del codice civile;

b) avere come fine statutario quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale;

c) non perseguire finalità di lucro e destinare ogni eventuale introito all'auto-finanziamento;

d) non essere collegate ad enti aventi scopo di lucro;

e) essere soggette al controllo dell'Agenzia e del Parlamento.

3. Le ONG e le ONLUS sono iscritte in rispettivi appositi albi tenuti presso l'Agenzia. Quest'ultima ha il compito di tenere costantemente aggiornati gli albi, che devono contenere altresì tutte le informazioni riguardanti ogni singola ONG e ONLUS che servano ad una immediata e costante verifica sulla validità dell'operato svolto, e costituiscano elemento di valutazione al momento dell'assegnazione delle iniziative di APS. L'Agenzia deve, altresì, sottoporre al consiglio di amministrazione, previo parere del comitato consultivo, i casi in cui ritenga vengano a mancare i requisiti per cui una ONG o una ONLUS possa restare iscritta al relativo albo.

#### ART. 15.

##### *(Volontariato).*

1. Sono considerati volontari internazionali i cittadini italiani, quelli di altri Paesi membri dell'Unione europea ed i cittadini dei Paesi beneficiari residenti in Italia che, animati dai principi di solidarietà e prescindendo da fini di lucro, hanno svolto o svolgono servizio di volontariato in un PVS o PET, nell'ambito di iniziative di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, siano esse di carattere nazionale, regionale o locale.

2. La partecipazione di volontari ad iniziative di APS può avvenire anche su precisa richiesta dell'interessato all'Agenzia. I criteri di graduatoria sono stabiliti tenendo conto delle seguenti priorità:

a) esperienze già maturate nel Paese destinatario;

b) esperienze già maturate nel settore inerente al progetto di APS;

c) anzianità di servizio.

3. Il rapporto di lavoro del volontario internazionale è un contratto a termine regolato dalle norme di diritto privato e del codice civile, in analogia con quanto ap-

plicato dall'Unione europea. Altri aspetti non regolamentati dalla presente legge sono ulteriormente specificati nello statuto dell'Agenzia. La durata del contratto è fissata preventivamente ed è collegata al completamento dell'iniziativa di APS. Coloro che desiderano diventare volontari internazionali devono avere superato con esito positivo lo specifico corso di formazione professionale organizzato dall'Agenzia.

4. Al volontario è riconosciuto il diritto del collocamento in aspettativa senza assegni. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa, ovvero nel servizio di volontariato, è computato per intero ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Alle imprese pubbliche o private è concessa la facoltà di assumere personale in sostituzione di quello impiegato in attività di APS con contratto di lavoro a tempo determinato.

5. L'attività del volontario ha termine diverso da quello definito sul contratto ai sensi del comma 3 quando:

*a)* nel Paese destinatario gli organismi locali cooperanti nell'iniziativa di APS cessano o riducono la loro presenza in modo tale da compromettere l'efficacia del programma;

*b)* nel Paese destinatario le condizioni di sicurezza vengono a mancare a tal punto da mettere in serio pericolo l'incolumità personale del volontario;

*c)* il comportamento del volontario pregiudica l'efficacia dell'iniziativa o lede l'immagine dell'Italia.

6. Il volontario internazionale può ottenere la dispensa dal servizio di leva quando ha prestato la sua opera per un periodo di due anni in attività di APS. Nel caso in cui il volontario non abbia completato il servizio biennale a causa dei motivi di cui alla lettera *c)* del comma 5, decade dal beneficio della dispensa. Se l'interruzione avviene a causa dei motivi stabiliti alle lettere *a)* e *b)* del comma 5, il tempo trascorso in servizio di volontariato

è proporzionalmente computato ai fini del servizio di leva.

7. I volontari internazionali sono iscritti in un apposito albo tenuto presso l'Agenzia. Quest'ultima ha il compito di tenere costantemente aggiornato l'albo, che deve contenere altresì tutte le informazioni che servono ad una immediata e costante verifica della validità dell'operato svolto, e costituiscono elemento di valutazione al momento dell'assegnazione del volontario alle iniziative di APS. L'Agenzia deve inoltre sottoporre al consiglio di amministrazione, previo parere del comitato consultivo, i casi in cui ritenga vengano a mancare i requisiti per cui un volontario internazionale possa restare iscritto all'albo.

#### ART. 16.

##### *(Cooperazione decentrata).*

1. È ammessa ogni forma di cooperazione decentrata su iniziativa di regioni, province autonome, province, comunità montane e comuni che sia stata valutata in modo positivo dall'Agenzia.

2. Gli enti di cui al comma 1 che intendono attuare iniziative di cooperazione decentrata devono sottoporre il proprio programma all'Agenzia, che ne valuta gli aspetti, decidendo sulla compatibilità delle stesse con gli obiettivi del programma annuale nazionale, ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 14.

3. Nel caso in cui i programmi di cooperazione decentrata non rientrino in alcuno dei casi previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 14, l'Agenzia può comunque riconoscere un contributo alle spese degli enti di cui al comma 1 del presente articolo, pari ad un massimo del 20 per cento nell'ipotesi di iniziative di particolare interesse od efficacia.

4. Nel caso in cui l'Agenzia esprima parere negativo sulle iniziative di cooperazione decentrata, tale parere deve essere adeguatamente motivato.

#### ART. 17.

##### *(Norme transitorie e finali).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede

alla costituzione degli organi dell'Agenzia. Fino a tale momento restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, alla legge 16 luglio 1993, n. 255, alla legge 17 febbraio 1994, n. 121, e al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione delibera lo statuto dell'Agenzia e provvede alla ristrutturazione e alla riorganizzazione della sede centrale e delle unità periferiche, determinando la dotazione organica dell'Azienda, rilevandone i carichi di lavoro secondo le norme vigenti negli enti pubblici non economici. Nel caso di carenza di organico, il consiglio di amministrazione sottopone al Ministero degli affari esteri ed agli altri Ministeri interessati un piano di assunzioni di personale anche di altri enti pubblici in mobilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

